

## **SINTESI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA AVVIATA CON DELIBERA N. 54/25/CONS**

Nel presente documento viene riportata una sintesi delle posizioni espresse e delle informazioni fornite dai soggetti intervenuti nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 54/25/CONS del 6 marzo 2025, concernente l'aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini della ridestinazione delle frequenze attualmente pianificate per la Rete nazionale televisiva n. 12, con particolare riferimento al testo e alle domande contenute nel documento di consultazione di cui all'Allegato A alla suddetta delibera.

L'elenco dei rispondenti alla consultazione è riportato in annesso al presente documento. Al riguardo, si evidenzia che sono intervenuti nella consultazione, singolarmente o in forma congiunta:

- 25 operatori di rete radiofonica digitale in ambito locale;
- 3 operatori di rete radiofonica digitale in ambito nazionale (tra i quali la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale);
- 3 associazioni di categoria rappresentanti imprese radiofoniche e televisive sia nazionali che locali;
- 2 operatori di rete televisiva in ambito nazionale;
- 2 fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale;
- 1 studio professionale incaricato dell'assistenza giuridico-amministrativa da società consortili interessate alla materia del procedimento.

Alcuni soggetti (3 associazioni di categoria, 2 operatori di rete nazionale DAB, 1 operatore di rete nazionale televisiva e 1 operatore di rete locale DAB) sono stati anche sentiti in audizione, singola o congiunta, su specifica istanza.

Si riporta nel seguito una sintesi degli elementi emersi dalla consultazione, seguendo l'ordine dei singoli quesiti proposti nell'Allegato A alla delibera in oggetto.

**Domanda n. 1: il rispondente ha altro da segnalare in relazione al quadro introduttivo sopra descritto?**

1. Con riferimento al presente quesito, un rispondente ha comunicato di non ravvisare ulteriori considerazioni da aggiungere al quadro introduttivo delineato dall’Autorità, essendo stato il tema esaminato con esaustiva completezza e in ogni suo aspetto rilevante.
2. Altri rispondenti, pur non rispondendo direttamente a tale quesito, hanno espresso l’opinione che in Toscana le frequenze attualmente pianificate per la Rete nazionale televisiva n. 12 debbano essere destinate al trasporto di FSMA televisivi locali. Tale posizione viene motivata dalla mancanza di una rete televisiva locale di secondo livello dedicata al servizio delle province costiere della Toscana le quali, attualmente, vengono servite unicamente dalla rete televisiva locale di primo livello la cui capacità di trasporto è giudicata insufficiente. Sulla base di queste considerazioni tali rispondenti ritengono che le frequenze attualmente pianificate per il Mux 12 in Toscana dovrebbero essere destinate alla pianificazione di ulteriori reti televisive locali di secondo livello per le province costiere della stessa Regione, anche considerando che la ricezione del suddetto canale, storicamente irradiato nell’area dalla RAI, non richiederebbe l’installazione di nuove antenne da parte dell’utenza.
3. Un rispondente, ritiene opportuno ridestinare le risorse VHF al DAB in considerazione degli esiti dei bandi senza per la rete n. 12 del DTT, cui erano state assegnate già in subordine. Allo stesso tempo, ritiene che la presente procedura di ridestinazione mediante aggiornamento del PNAF DAB 2022 debba avvenire in modo rapido per consentire il tempestivo rilascio dei diritti d’uso da parte del MIMIT al fine di evitare condizioni di svantaggio fra coloro che hanno già ottenuto le autorizzazioni e coloro che sono in attesa di ottenerle, ovvero i consorzi attualmente in *beauty contest* (ora sospesi). Lo stesso rispondente concorda, in linea generale, su tutta la parte di “Introduzione” e “Sintesi” del documento di consultazione, in particolare con il punto n. 22, sottolineando, al riguardo, di ritenere importante, ed esclusivo *“destinare al comparto locale nei bacini con disponibilità insufficiente, in particolare in Veneto, Lazio, Toscana, Campania e Puglia, al fine di garantire alle emittenti locali storiche il giusto spazio per affiancare le trasmissioni analogiche con quelle digitali, evitando il rischio di esclusione dal sistema DAB+”*.
4. È stato anche indicato che la ridestinazione delle risorse derivanti dalla riassegnazione del Mux 12 al DAB debba essere esaminata solo ed esclusivamente

in seconda battuta, e solo nel caso in cui sia già stato garantito agli operatori storici Europa Way e la Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino srl, di seguito anche PDBST, i diritti d'uso di frequenze per l'esercizio di una rete televisiva nazionale.

5. Un rispondente ha evidenziato come l'affermazione riportata nella parte introduttiva dell'Allegato A alla delibera 54/25/CONS secondo la quale le 11 reti nazionali attualmente in esercizio sono in grado di garantire la continuità dell'offerta televisiva preesistente al *refarming* e soddisfare le esigenze del mercato, rappresenti un elemento di attenzione rispetto al dibattito internazionale sull'uso della banda UHF per il servizio *broadcast* sottolineando, inoltre, che gli operatori al presente sono assegnatari di diritti d'uso su reti pianificate *ad hoc* per lo *standard* di diffusione più evoluto, in forza di conseguenti provvedimenti ministeriali di assegnazione dei diritti d'uso.
6. Al riguardo, è stato anche ricordato il passo già compiuto dalla concessionaria del servizio pubblico RAI verso l'adozione del nuovo *standard* di diffusione, pur se in forza della *lex specialis* costituita dal Contratto di servizio RAI-MIMIT 2023-2028 ai sensi del quale il MUX B RAI viene ora diffuso in *standard* DVB-T2.
7. Restando in tema di servizio televisivo considerata la destinazione *ex lege* delle frequenze VHF per il servizio radiofonico digitale, è stata anche espressa l'opinione che debba essere considerata, nella revisione del PNAF-DTT, la possibilità di destinare parte delle risorse UHF liberate dalla dismissione della RN12 per la risoluzione di circoscritte situazioni in cui la ricezione della programmazione del servizio pubblico è particolarmente critica (es. Veneto) rimandando ogni considerazione tecnica alla successiva fase che sarà dedicata alla pianificazione televisiva, limitandosi, per ora, a osservare che, anche in considerazione delle peculiarità del servizio pubblico, l'eventuale assegnazione di nuove risorse per il *multiplex* televisivo contenente l'informazione regionale con decomponibilità per macroaree non dovrebbe necessitare dell'adozione di alcun regolamento come, invece, previsto per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze pianificate per le reti locali (cfr. punto 26 dell'Allegato A alla delibera n. 54/25/CONS).
8. Con riferimento al servizio DAB, è stato poi osservato come l'indagine conoscitiva sulla piattaforma DAB+ avviata dall'Autorità con delibera n. 316/24/CONS, abbia fatto emergere elementi di attenzione ulteriori rispetto alle necessità del comparto locale. Nello specifico, era stato segnalato, *inter alia*, come il piano adottato con delibera n. 286/22/CONS e i successivi provvedimenti ministeriali attuativi non abbiano adeguatamente considerato le esigenze del servizio pubblico radiofonico, sia con riferimento proprio alla attribuzione delle risorse frequenziali necessarie al

corretto adempimento degli oneri ed al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge e dal Contratto di servizio con il MIMIT, sia in termini di disponibilità della capacità trasmissiva erosa dalla imposizione del c.d. *must carry*.

9. Inoltre, riguardo al quadro introduttivo delineato dall’Autorità nel documento di consultazione, è stato anche osservato che se è vero che l’entità della domanda di frequenze da parte del comparto radiofonico locale è risultata in alcuni casi esuberante rispetto alle risorse ad esso assegnate dal PNAF-DAB, è altrettanto vero che in alcune regioni le frequenze pianificate per le reti locali sono risultate inoptate all’esito delle procedure di assegnazione svolte dal MIMIT nel relativo bacino. A tal ultimo proposito e con riferimento alla percorribilità di interventi di ottimizzazione della rete assentita alla Concessionaria al fine di garantire l’ottemperanza alla propria *mission*, il rispondente segnala come le sofferenze del comparto locale (che siano dovute alla carenza di risorse o peggio allo scarso interesse degli operatori alle stesse) rafforzino l’idea che soluzioni di affitto di capacità trasmissiva da operatori di rete locali per garantire il servizio pubblico di informazione regionale siano, in questa fase, del tutto impraticabili.
10. Un rispondente, dopo aver riepilogato l’ampio contenzioso pendente sui provvedimenti dell’Autorità e del Ministero relativamente al processo di *refarming* della banda 700 MHz, ha evidenziato come il *refarming* della banda 700 MHz si sia perfezionato senza l’assegnazione e l’operatività di una delle reti pianificate dal PNAF-DTT, con ripercussioni sul sistema della TV digitale terrestre, già penalizzato dalla riduzione significativa di risorse disponibili (da 20 a soli 11 *multiplex* attivi).
11. Su tale aspetto è stato anche lamentato il fatto che la procedura di cui alla delibera n. 25/23/CONS per l’assegnazione del Mux 12, dalla quale erano comunque esclusi gli operatori che avevano già raggiunto il *cap* di 3 *multiplex* stabilito dall’Autorità, non è stata mai indetta in quanto, come riferito nel documento di consultazione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato all’Autorità che “*non ritiene di dover procedere con l’esecuzione della gara prevista dalla delibera 25/23/CONS per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n.12 per almeno due ordini di ragioni. In primo luogo, anche in base alle rilevazioni dei sistemi di controllo del Ministero appare chiaro che le 11 reti attualmente in esercizio siano in grado di garantire la continuità dell’offerta televisiva preesistente al refarming e soddisfare l’esigenza del mercato*”. Tale conclusione, secondo il rispondente, sarebbe tutta da dimostrare in assenza di esperimento della procedura di gara e visto che la precedente procedura era stata riservata solo a PDBST ed Europa Way. Inoltre, tale conclusione non tiene conto

del contenzioso pendente e neppure della circostanza che sussistono tuttora diritti d'uso generici di PDBST ed Europa Way dei quali non viene chiarita dalla presente delibera in consultazione la destinazione nel caso di revisione del PNAF, con pianificazione di sole 11 reti nazionali in tecnica digitale terrestre invece delle 12 reti attualmente pianificate.

12. Un rispondente ritiene che, nonostante i ritardi e le rigidità della procedura di gara di cui alla delibera n. 25/23/CONS, già segnalati nella relativa consultazione pubblica, vi sia ancora la possibilità e necessità di garantire l'uso per la televisione digitale terrestre di questa importante risorsa, anche in via sperimentale per servizi avanzati, quali nuovi canali televisivi in DVB-T2 o servizi 5G Broadcast da affidare anche a consorzi tra imprese del settore.
13. Un rispondente, con riferimento al quadro introduttivo delineato dall'Autorità nel documento di consultazione, ha espresso l'opinione che in questa prima fase del procedimento sia indispensabile chiarire lo stato dei due diritti d'uso generici, lasciato al contenzioso amministrativo pendente sulla rete n. 12. Lo stesso rispondente ricorda che nell'ambito della consultazione pubblica che ha preceduto l'adozione della delibera n. 25/23/CONS, aveva giudicato fragile l'impianto della procedura di gara e ritenuto sussistente il rischio concreto che i diritti d'uso delle frequenze del Mux 12 rimanessero non assegnati, anche - e soprattutto - in considerazione del fatto che tre dei cinque operatori di rete attivi sul mercato erano impossibilitati a partecipare a causa del *cap* posto più di 15 anni prima dall'Autorità nell'ambito della fase di conversione delle reti da analogico a digitale.
14. Sul tema, è stato anche ritenuto indispensabile definire lo status dei due diritti d'uso generici lasciato al contenzioso amministrativo pendente sulla rete n. 12 prima di qualsivoglia ridestinazione della rete nazionale televisiva n.12. Inoltre è stata espressa una sostanziale contrarietà sul prospettato incremento delle reti televisive locali pianificate, mediante l'utilizzo delle frequenze in banda UHF IV/V rese disponibili dalla eventuale eliminazione dalla pianificazione della rete nazionale televisiva n.12; su tale aspetto, così come previsto al punto 26 dell'allegato A della delibera n. 54/25/CONS, tale rispondente si riserva di motivare dettagliatamente le proprie considerazioni in occasione della consultazione del successivo diverso ed apposito procedimento.
15. È stato anche osservato che in Europa - e, tra gli altri, Italia, Francia, Austria, Spagna, Repubblica Ceca, Polonia e Belgio - si riscontra un crescente interesse degli operatori per realizzare reti *broadcast* per servizi televisivi innovativi evoluti a copertura nazionale (ad es. *5G-Broadcast* etc.). Le risorse in banda UHF-IV/V rese disponibili dall'eliminazione dalla pianificazione della rete nazionale

televisiva n. 12 potrebbero pertanto essere utilizzate per proseguire ed ampliare quanto già realizzato in Lombardia e in diverse altre regioni italiane per questi nuovi servizi televisivi.

16. Un rispondente, dopo aver fornito un'ampia ricostruzione soggettiva delle vicende che hanno portato alla mancata assegnazione della rete nazionale n. 12, ha contestato *in toto* il contenuto delle delibere dell'Autorità n. 22/25/CONS e n. 54/25/CONS (fatta eccezione per la proposta abrogazione della delibera n. 25/23/CONS), manifestando la propria contrarietà a qualsiasi ipotesi di ridestinazione ad altri servizi delle frequenze del Mux 12 essendoci almeno un soggetto che ha tuttora interesse all'assegnazione delle frequenze della rete televisiva n. 12 a completamento del proprio diritto d'uso generico.
17. Altri rispondenti hanno espresso la propria condivisione dell'impostazione della delibera n. 54/25/CONS relativamente alla possibilità di destinare l'intera banda VHF-III alla radiodiffusione sonora in tecnica DAB+, proponendo poi proprie ipotesi di soluzione, come più avanti riportato.

**Domanda n. 2: il rispondente esponga le proprie considerazioni sui risultati di pianificazione prospettati con specifico riferimento al numero, alla distribuzione e all'estensione territoriale delle reti locali aggiuntive pianificate.**

18. Con riferimento al presente quesito, un rispondente ritiene che le ulteriori reti pianificate, in particolare quelle per i bacini in cui dovrebbero avere luogo i c.d. *beauty contest* per l'assegnazione dei *mux* DAB+, che sono risultate di interesse per una pluralità di operatori, possano certamente essere idonee a soddisfare la richiesta dei *network provider*.
19. Un rispondente ritiene che l'integrazione del PNAF DAB, al momento, debba essere fatto limitatamente alle reti a "*beauty contest*" e solo successivamente con una integrazione più ampia anche in considerazione dell'esito del coordinamento adriatico-ionico che risulta ancora in itinere. Una aggiunta di risorse in eccesso rispetto a quelle oggi necessarie nelle n. 5 regioni per far fronte alla scarsità delle reti da assegnare oggi sotto "*beauty contest*" coinvolgerebbe inevitabilmente anche i consorzi già assegnatari ed ingenererebbe potenziali contenziosi.
20. Inoltre, secondo un'opinione espressa, le risorse da integrare dovrebbero soddisfare la necessità delle reti mancanti senza alterare significativamente il numero di reti locali non decomponibili e decomponibili già messe al bando. Lo stesso rispondente ritiene che sarebbe un errore integrare la pianificazione con una rete regionale non decomponibile se la necessità è quella di avere una rete decomponibile. Una tale

integrazione, infatti, ingenererebbe potenziali ricorsi da parte dei soggetti già assegnatari. Inoltre, se in una regione fosse necessaria una rete regionale decomponibile, per far fronte alle peculiarità di un consorzio organizzato per bacini sub regionali, bisognerà integrare una rete idonea e non regionale, perché diversamente le emittenti locali, provinciali o interprovinciali facenti parte del consorzio si troverebbero a servire bacini e mercati non idonei alla propria politica editoriale, basata sul proprio territorio provinciale, con l'aggravio di costi di una rete regionale, rendendo così, in prospettiva, il sistema non più sostenibile.

21. Un rispondente ritiene, pertanto, che in questa fase bisognerebbe operare esclusivamente le seguenti integrazioni: n. 1 rete regionale in ciascuno dei bacini Veneto, Toscana, Lazio, Campania e n. 2 reti regionali nel bacino Puglia, per un totale di n. 6 reti regionali aggiuntive. Dette reti dovrebbero avere le stesse caratteristiche di copertura e decomponibilità in sub-bacini di quelle già pianificate.
22. Un altro rispondente, rispondendo al quesito, ha osservato che in considerazione della presenza, in alcuni bacini, di risorse pianificate per le reti locali ma risultate inoptate all'esito delle procedure di assegnazione svolte dal MIMIT, non si comprende il senso di una integrazione delle reti pianificate per detti bacini. Al riguardo ricorda che l'Autorità aveva già espresso parere parzialmente favorevole al Ministero rispetto a una propria istanza di assegnazione di frequenze integrative/modificative della propria rete nazionale e che tale istanza è ancora al vaglio del MIMIT.
23. Un rispondente auspica di poter utilizzare, per quanto possibile, solo risorse pianificate anche internazionalmente, osservando che frequenze oggi ad esso assegnate anche in ulteriori aree rispetto a quelle in precedenza individuate, potrebbero essere sostituite da altre che maggiormente garantiscono, in un'ottica di più lungo periodo, l'esercizio di un servizio privo di criticità.
24. Ciò premesso, alla luce dell'attività di aggiornamento regolamentare avviata con la consultazione in oggetto, un rispondente ritiene che possano essere riconsiderate le proprie istanze di integrazione della propria rete nazionale e ridefinite le modalità con le quali soddisfare le relative esigenze. L'intervento sul PNAF-DAB non dovrebbe, pertanto, essere limitato ad una "integrazione" delle reti (per il comparto locale), ben potendo, con l'occasione, essere rivolto ad una "revisione" del documento di pianificazione, impregiudicata la possibilità che future e, per quanto osservato dalla stessa Autorità, imponderabili definizioni delle attività di coordinamento internazionale con i Paesi del versante adriatico, rendano necessarie ulteriori modifiche alla pianificazione delle reti DAB.

25. È stato richiesto, quindi, sia con riferimento alle frequenze per le quali l’Autorità ha già manifestato apertura, sia per altre risorse non ancora pianificate dalla delibera n. 286/22/CONS, ma assegnate all’Italia dal Piano di Ginevra 2006, soprattutto laddove queste non rappresentino risorse pianificate per le nuove reti locali, di: i) introdurre nelle premesse alla delibera n. 286/22/CONS un richiamo alle esigenze legate alla diffusione dell’informazione regionale da parte della Concessionaria del servizio pubblico, individuando una rete nazionale maggiormente decomponibile sul territorio; ii) modificare la pianificazione della rete RN1 (oggi assegnata a RAI) in direzione di una maggiore decomponibilità .
26. Un rispondente ha espresso la propria ferma contrarietà alla prospettata ridestinazione delle frequenze attualmente pianificate per la Rete nazionale televisiva n. 12, e non concorda quindi sull’eventuale incremento delle reti locali pianificate, mediante l’utilizzo delle frequenze in banda UHF IV/V rese disponibili dall’eliminazione dalla pianificazione della rete nazionale televisiva n.12. Ciò in quanto ritiene vi sia ancora la possibilità e necessità di garantire l’uso per la televisione digitale terrestre di questa importante risorsa, anche in via sperimentale per servizi avanzati, quali nuovi canali televisivi in DVB-T2 o servizi 5G Broadcast da affidare anche a consorzi tra imprese del settore.

**Domanda n. 3: tenuto conto che la presente attività di pianificazione è finalizzata all’integrazione del piano nazionale di assegnazione provvisorio delle frequenze per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale, il rispondente ritiene che vi siano bacini di servizio dove è più opportuno rinviare la pianificazione delle nuove reti fino al momento in cui l’Accordo di coordinamento adriatico-ionico attualmente in discussione sarà sottoscritto, così da favorire un unico, organico intervento di ripianificazione, e di procedere, allo stato, alla pianificazione nei soli bacini interessati da eccesso di domanda rispetto al numero di reti precedentemente pianificate?**

27. Quasi tutti gli intervenuti nella consultazione si sono espressi sullo specifico punto. Vari rispondenti, inclusi operatori DAB+ locali, hanno espresso l’orientamento che, allo stato, sia opportuno procedere alla pianificazione integrativa esclusivamente nei bacini interessati da eccesso di domanda rispetto al numero di reti precedentemente pianificate (cioè nei bacini Veneto, Puglia, Toscana, Lazio e Campania, dove cioè il numero di manifestazioni di interesse pervenute durante le procedure dello scorso anno alla DGTEL del MIMIT è stato quantitativamente superiore al numero delle reti originariamente pianificate dalla delibera Agcom n. 286/22/CONS e al momento i relativi *beauty contest* sono sospesi). Questo gruppo

di rispondenti, conseguentemente, propone di pianificare in tali bacini esclusivamente le reti necessarie per permettere a tutte le società consortili che, nell'ambito della procedura avviata dalla DGTEL del MIMIT, hanno manifestato interesse a ottenere l'assegnazione di un diritto di uso in tali bacini, di poterlo ottenere, quindi pianificando una sola rete aggiuntiva in Veneto, Toscana, Campania, Lazio e due reti aggiuntive in Puglia, e precisando, inoltre, che la pianificazione delle suddette reti debba avvenire su frequenze non interferite da emissioni provenienti da Stati esteri confinanti.

28. Vari rispondenti hanno anche espresso l'opinione che le ulteriori frequenze aggiuntive debbano essere considerate solo ai fini della pianificazione definitiva, a seguito del perfezionamento dell'accordo di coordinamento adriatico-ionico, nell'ottica di un'ottimizzazione della pianificazione stessa. Al riguardo, è stato altresì precisato che le ulteriori frequenze aggiuntive dovrebbero essere destinate sia a favorire il perfezionamento dell'accordo di coordinamento adriatico-ionico sia a risolvere eventuali interferenze tra operatori di rete radiofonica in tecnica digitale o a consentire la possibilità di splittaggio dei programmi radiofonici locali.
29. Le ulteriori risorse frequenziali derivanti dalla rete televisiva n. 12, comprese quelle eccedenti il numero delle manifestazioni di interesse ricevute dalla DGTEL del MIMIT per le Regioni Veneto, Puglia, Toscana, Lazio e Campania, a parere di un rispondente, dovrebbero essere pianificate in modo ottimale dopo il perfezionamento dell'accordo di coordinamento adriatico-ionico. In particolare, queste frequenze dovrebbero essere destinate a: (a) migliorare la compatibilità interferenziale tra i diversi bacini, prevedendo un riuso delle frequenze a distanze meno ravvicinate; (b) favorire la realizzazione di reti tecnicamente competitive per capacità di copertura e intensità di segnale, anche attraverso un minore numero di impianti; (c) consentire la possibilità di differenziare il segnale (splittaggio) tra diverse zone di uno stesso bacino di utenza.
30. Inoltre, è stato sottolineato che, se le nuove frequenze pianificate non venissero utilizzate per le finalità indicate nei punti precedenti (b) e (c), si rischierebbe una dispersione di tali risorse radioelettriche, portando a un uso inefficiente delle stesse. Questo perché la regolamentazione attuale (delibera n. 664/09/CONS e successive modifiche) stabilisce che i diritti d'uso delle frequenze devono essere assegnati a società consortili partecipate esclusivamente da concessionari radiofonici locali FM, in attuazione dell'art. 24 della legge n. 112/2004, che considera le trasmissioni radiofoniche digitali come la naturale evoluzione di quelle analogiche.
31. Sul punto è stato anche evidenziato che la pianificazione di ulteriori reti, oltre a quelle richieste con le manifestazioni di interesse, comporterebbe la necessità di

riaprire tutte le procedure di assegnazione dei diritti di uso. Questo perché le società consortili, già assegnatarie dei diritti di uso di una rete, potrebbero essere interessate a chiedere l'assegnazione di diritti d'uso della nuova rete pianificata, poiché le frequenze derivanti dalla rete televisiva n. 12 hanno una migliore capacità di copertura. La riapertura delle procedure avrebbe poi, secondo l'opinione espressa, importanti conseguenze negative quali ritardi significativi (almeno 12-18 mesi) nell'avvio delle trasmissioni DAB+, costi impreveduti e disagi rilevanti per le società consortili, nonché la possibilità di contenziosi pluriennali in sede di giustizia amministrativa.

32. Inoltre, sono state anche espresse valutazioni di dettaglio su una serie di situazioni che necessiterebbero di un miglioramento della compatibilità radioelettrica tra le reti pianificate. Tali situazioni renderebbero evidente la necessità di utilizzare le frequenze rinvenienti dalla rete televisiva n. 12 (ad eccezione di quelle strettamente necessarie per rilasciare tutti i diritti di uso richiesti per le regioni Veneto, Toscana, Lazio, Campania e Puglia) per una pianificazione definitiva (dopo il perfezionamento dell'accordo di coordinamento adriatico-ionico) avente, tra l'altro, la finalità di migliorare significativamente la compatibilità interferenziale tra i diversi bacini (prevedendo un riuso delle frequenze a distanze meno ravvicinate), nonché la finalità di favorire la realizzazione di reti tecnicamente competitive per capacità di copertura e intensità di segnale, anche attraverso un minore numero di impianti.
33. Inoltre, oltre a ribadire il concetto che le frequenze rinvenienti dalla rete televisiva n. 12 (ad eccezione di quelle strettamente necessarie per rilasciare tutti i diritti di uso richiesti per le regioni Veneto, Toscana, Lazio, Campania e Puglia) debbano essere utilizzate per consentire la possibilità di differenziare il segnale – cosiddetto “splittaggio” – tra diverse zone di uno stesso bacino di utenza, è stata evidenziata l'importanza di individuare, per le reti aggiuntive di Veneto, Toscana, Lazio, Campania e Puglia, frequenze non interferite da emissioni provenienti da Stati esteri confinanti. Al riguardo è stato osservato che il blocco 5A, indicato nel documento di consultazione per il bacino Veneto, risulterebbe utilizzato da impianti ubicati in Slovenia e sarebbe quindi opportuno che al posto di questo blocco venisse previsto il blocco 5D come integrazione dei blocchi 12D, 8D e 8C già previsti dalla delibera n. 286/22/CONS.
34. Un rispondente, a nome di alcuni associati operatori di rete televisivi, ha precisato di ritenere indispensabile, prima di qualsivoglia ridestinazione della rete nazionale televisiva n.12 e in particolare delle frequenze VHF al DAB, definire lo status dei

due diritti d'uso generici attualmente lasciato al contenzioso amministrativo pendente sulla rete n. 12.

35. Un rispondente, in merito al quesito, ritiene che non sia, invece, opportuno attendere la sottoscrizione dell'Accordo di coordinamento adriatico-ionico per la pianificazione delle nuove reti individuate. Secondo il rispondente, avendo l'Autorità già individuato una prima possibile pianificazione integrativa, attese e ritardi potrebbero limitare l'operatività del settore, rallentando l'affermazione della tecnologia DAB+ e quindi la sua graduale successione a quella analogica (FM). Per il rispondente appare pertanto necessario procedere sin da subito con la pianificazione e i rilasci dei diritti d'uso per tutte le reti, rimandando se necessario ad una fase successiva la possibile revisione del PNAF a seguito della sottoscrizione dell'Accordo Adriatico. A tal fine il rispondente evidenzia come nello stesso documento di consultazione si affermi che non è possibile ipotizzare la conclusione dei predetti lavori, data la complessità delle negoziazioni in corso. Il rispondente non ritiene, quindi, opportuno dilatare i termini temporali attuativi della pianificazione rimandandola a un tempo futuro e incerto, e ciò sia in ragione della espressa provvisorietà dell'intero PNAF DAB, che per la possibilità riconosciuta dall'art. 18 del D.Lgs. n. 259/2003 e ss. mm. ii. di modificare i diritti d'uso rilasciati dal competente Ministero.
36. A quanto sopra, il rispondente aggiunge che le risorse frequenziali rese disponibili dallo smembramento della non assegnata rete nazionale digitale terrestre n. 12 non possono, sin da questa fase, avere l'unica funzione di evitare i *beauty contest*, ma devono integrare le precedenti insufficienti attribuzioni avvenute in diverse aree italiane, sia per esigenze di veicolazione di contenuti non altrimenti possibile, che per la differenziazione della programmazione, caratteristica tipica della radiofonia locale e ampiamente consolidata in FM, ma allo stato, secondo il rispondente, inesprimibile in DAB+. Al riguardo vengono citati gli esempi dell'Emilia-Romagna, ove, secondo il rispondente, la carenza di un'ulteriore rete regionale avrebbe inibito la veicolazione in DAB+ di diverse emittenti radiofoniche impedendo la definizione di accordi di trasporto di soggetti nuovi entranti sui consorzi assegnatari, nonché quello della Lombardia, ove, sempre secondo il rispondente, la disponibilità di soli tre diritti d'uso regionali avrebbe imposto sia la rinuncia alla procedura di un ente consortile, che la conversione su reti pluri-provinciali di altri due consorzi che avrebbero voluto offrire il servizio sull'intero territorio lombardo.
37. Un rispondente ritiene che al momento sia opportuno pianificare risorse limitatamente alle n. 5 regioni in cui, per mancanza di risorse nei Bandi 2024, ci

sono consorzi impegnati in n. 6 “*beauty contest*”. Conclusi i bandi in corso mediante le assegnazioni dei diritti d’uso, una volta raggiunto l’accordo di coordinamento adriatico-ionico, a quel punto sarà utile una nuova e definitiva integrazione delle risorse per poi emanare nuovi bandi di assegnazione per il massimo utilizzo delle risorse spettrali.

38. Un rispondente ritiene che al momento si debba procedere esclusivamente all’integrazione delle reti mancanti risultanti dai *beauty contest* in corso ovvero, per la regione Campania, delle sole risorse necessarie per costituire una Rete 3-*bis* con pari caratteristiche di quella di riferimento (Rete 3) al fine di andare incontro alle esigenze dei consorzi che ne hanno manifestato l’interesse per tale rete secondo i progetti presentati in fase di partecipazione al bando emanato dal MIMIT nel 2023. In particolare, detta Rete 3-*bis* dovrebbe essere a copertura regionale decomponibile nei sub-bacini Napoli/Caserta, Avellino/Benevento, Salerno) utilizzando 3 blocchi del canale 5 VHF. Il rispondente ritiene, altresì, che eventuali risorse residue potranno essere oggetto di successive pianificazioni, anche in considerazione del perfezionamento del coordinamento adriatico, ed oggetto di appositi bandi di assegnazione a completamento della fase di avvio dei mercati. Un’aggiunta di risorse in eccesso alle attuali necessità dei *beauty contest* potrebbe ingenerare ricorsi da parte di consorzi già assegnatari dei diritti d’uso, con l’inevitabile avvio di contenziosi che bloccherebbero di fatto l’attuale processo di migrazione analogico/digitale.
39. Un rispondente ritiene, alla luce dell’attività di aggiornamento regolamentare avviata con la consultazione in oggetto, che possano essere riconsiderate le proprie istanze e ridefinite le modalità con le quali soddisfare le relative esigenze. L’intervento sul PNAF-DAB non dovrebbe, pertanto, essere limitato ad una “integrazione” delle reti (per il comparto locale), ben potendo, con l’occasione, essere rivolto ad una “revisione” del documento di pianificazione, impregiudicata la possibilità che future e imponderabili definizioni delle attività di coordinamento internazionale con i Paesi del versante adriatico rendano necessarie ulteriori modifiche alla pianificazione delle reti DAB.
40. Alcuni rispondenti hanno espresso la loro condivisione dell’ipotesi di ridestinare parte delle risorse attualmente pianificate per il Mux 12 al mercato locale al fine di mettere a disposizione risorse aggiuntive in Veneto, Toscana, Lazio, Campania e Puglia.
41. Tali rispondenti non hanno, viceversa, ritenuto condivisibile la proposta di “congelare” le altre risorse, ovvero quelle non necessarie a evitare le procedure comparative tra operatori locali, in attesa della definizione del nuovo accordo di

coordinamento adriatico-ionico e, soprattutto, di predestinare queste frequenze aggiuntive esclusivamente alla radiofonia locale.

42. Secondo tali rispondenti, infatti, il Tavolo adriatico-ionico, avviato da ormai sei anni, è ancora in essere e non si intravedono spiragli per una sua conclusione in tempi brevi. Nel frattempo, l'Italia, con l'adozione del PNAF-DAB da parte dell'Autorità nel 2022 e, ora, con la ridestinazione del Mux 12, dispone già di un'ampia dotazione di frequenze coordinate che toglie rilievo pratico agli esiti del suddetto Tavolo.
43. Le risorse che verrebbero “congelate” in attesa della conclusione del Tavolo adriatico-ionico, secondo l'opinione espressa, potrebbero essere, invece, da subito utilmente impiegate per efficientare la pianificazione delle reti DAB+ nazionali, inspiegabilmente rimaste fuori dalle valutazioni dell'Autorità, nonostante siano note le criticità presenti nel comparto nazionale connesse all'annoso contenzioso in essere in merito alla pianificazione e assegnazione di due delle tre reti nazionali pianificate e alla gestione delle trasmissioni in alcune delle macroaree di diffusione definite dalla pianificazione.
44. Alla luce di ciò, i suddetti rispondenti ritengono che non vi siano vantaggi nel subordinare qualsiasi azione regolatoria alla conclusione dei lavori del Tavolo adriatico-ionico e che le risorse aggiuntive del canale 5 VHF, cioè quelle non utilizzate nelle aree dove sono in corso procedure comparative tra consorzi locali, debbano essere messe subito a disposizione degli operatori nazionali nelle aree in cui l'attuale pianificazione per macroaree di diffusione isofrequenziali crea problemi di interferenze e/o autointerferenze, con particolare riferimento alla Pianura Padana e al Sud Italia.

**Domanda n. 4: il rispondente ha qualche considerazione sulle questioni finali sopra descritte?**

45. Uno dei rispondenti, in merito al presente quesito, ha espresso la considerazione che in ragione del mutato contesto regolamentare e allo scopo di garantire a tutti i soggetti interessati parità di condizioni, dovrebbero essere legittimati a partecipare alle nuove procedure di assegnazione delle reti DAB anche i soggetti già assegnatari delle reti pianificate in origine, ovviamente con l'impegno a rinunciare, in caso di aggiudicazione, al diritto d'uso precedentemente attribuito, ovvero di poterlo gestire in sede di accordo da raggiungersi, come previsto dalle Linee Guida DAB+ del MIMIT, concernenti lo svolgimento di tali procedure, successivamente alla fase di manifestazione di interesse, con la supervisione del competente Ministero.

Secondo il rispondente, in tale prospettazione, nel caso in cui non dovessero raggiungersi accordi tra gli operatori si potrebbe procedere con la fase di *beauty contest* sul modello di quello delle reti nazionali, senza rischi di riduzione all'inattività dei consorzi soccombenti nella gara, poiché le risorse iniziali rimarranno comunque disponibili.

46. Un altro rispondente, partendo dalla constatazione che lo schema di pianificazione sottoposto a consultazione introduce due ulteriori reti a copertura regionale nel bacino del Lazio, ha chiesto di prevedere la possibilità per gli operatori sub-regionali o provinciali già titolari di diritto d'uso di estendere la propria copertura anche alle province non coperte in modo da arrivare a una copertura su base regionale.
47. Un rispondente ha espresso una posizione contraria a quanto riportato nei punti 38 e 40 del documento di consultazione. Il rispondente ritiene, infatti, che il cospicuo dividendo non indurrà una significativa migrazione dall'FM al DAB senza il preventivo raggiungimento dei seguenti obiettivi: (1) incentivazione allo spegnimento dell'FM; (2) fissazione di una data di *switch-off*; (3) aumento dei ricevitori DAB; (4) rilevazione degli ascolti su DAB. A tal fine ritiene che l'articolato proposto debba essere opportunamente modificato e integrato.
48. Un rispondente ha evidenziato, in merito alle criticità del servizio FM ed all'eventualità di interventi da parte della Commissione europea, innanzitutto, come le proprie reti siano le uniche nate in una situazione regolamentata e di legittimità *ex ante*, tanto che i provvedimenti rilasciati a seguito del censimento di cui alla legge n. 223/1990 contengono specifiche indicazioni cautelative a tutela delle preesistenti emissioni del servizio pubblico. Ciò premesso, senza negare il *trend* verso una migrazione dei contenuti radiofonici dalla piattaforma analogica a quella digitale, ha osservato, come già fatto in occasione della partecipazione alla indagine conoscitiva indetta con delibera n. 316/24/CONS, che un'eventuale dismissione dell'FM possa ipotizzarsi solo laddove il servizio DAB+ sia in grado di diffondere l'intera offerta editoriale della concessionaria pubblica, comprensiva anche della programmazione regionale, ed esclusivamente nel momento in cui raggiunga in termini di copertura una capillarità analoga a quella garantita oggi dall'FM (il 99% potenziale della popolazione). Ove così non fosse, a proprio avviso, verrebbe lesa la capacità della concessionaria di assolvere ai compiti di Servizio Pubblico, attribuiti per concessione e regolati dal Contratto di servizio.
49. Un rispondente ha giudicato negativamente le considerazioni svolte dall'Autorità nel paragrafo finale del documento in consultazione ritenendo impossibile ipotizzare che contenuti FM abbandonino l'analogico per "migrare" sul DAB il quale, ad oggi,

non fornirebbe alcun ricavo alle emittenti. Allo stesso modo, secondo il rispondente, risulta incomprensibile l'applicazione del concetto di "diritto d'uso" a frequenze analogiche. Altrettanto negativo è il giudizio del rispondente su eventuali incentivi alla migrazione volontaria di contenuti dalla piattaforma FM a quella DAB in assenza di copertura legislativa e di cui beneficerebbe, a proprio dire, solo qualche piccola radio locale, il cui spegnimento non contribuirebbe mai, a proprio avviso, al risanamento dell'etere radiofonico analogico. Al riguardo viene anche contestata la mancata estensione dei suddetti benefici agli operatori televisivi senza frequenze specifiche nonostante sia invece proprio la legge, secondo il rispondente, ad imporre alle Amministrazioni di garantire la conversione del titolo e la continuazione dell'attività oppure, in estremo subordine, il riconoscimento di un indennizzo.

50. Alcuni rispondenti non hanno concordato con l'auspicio espresso dall'Autorità nel documento di consultazione circa la possibilità che il cospicuo dividendo di capacità trasmissiva possa indurre una migrazione significativa dei contenuti FM verso la piattaforma in DAB+. Ciò in quanto ritiene che la radiofonia DAB è un mercato in fase di avvio, lontano dalla maturità, che non produce ritorni e come tale non è in grado di sostituire la piattaforma analogica FM sulla quale, ricordano i rispondenti, le imprese radiofoniche native FM continuano a effettuare rilevanti investimenti. Peraltro, tale "sostituzione" non è contemplata dalla vigente normativa che dispone, invece, lo sviluppo del DAB come naturale evoluzione del sistema analogico. Ritengono che le due piattaforme debbano, pertanto, coesistere ancora per lungo tempo e che l'evoluzione del DAB debba essere sostenuta indipendentemente da quella delle altre piattaforme.

Roma, 27 maggio 2025

**Elenco dei rispondenti alla consultazione pubblica avviata con delibera n.  
54/25/CONS**

1. AERANTI-CORALLO (contributo individuale e contributo congiunto con CRTV)<sup>1</sup>
2. BLUEGREEN APS
3. CNRT-TERZO POLO DIGITALE<sup>1</sup>
4. CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI (CRTV) (contributo individuale e contributo congiunto con AERANTI-CORALLO)<sup>1</sup>
5. CREADAB S.c.a r.l.<sup>1</sup>
6. DAB LAZIO S.c.a r.l.
7. DIGITAL RADIO GROUP S.c.a r.l.
8. EMILIA ROMAGNA DAB S.c.a r.l. (contributo co-firmato da ADRIA DAB ABRUZZO S.c.a r.l., ADRIA DAB MARCHE S.c.a r.l., C.R. DAB S.c.a r.l., DIGILOC S.c.a r.l., , FREE DAB S.c.a r.l., FRIULI VENEZIA GIULIA DAB S.c.a r.l., LIGURIA DAB S.c.a r.l., LOMBARDIA DAB S.c.a r.l., MARCHE DAB S.c.a r.l., MEDIA DAB S.c.a r.l., NORD EST DAB PLUS S.c.a r.l., ON DAB S.c.a r.l., RADIO DIGITALE EMILIA ROMAGNA S.c.a r.l., RADIO DIGITALE NAPOLI-CASERTA S.c.a r.l., RADIO DIGITALE PIEMONTE S.c.a r.l., RADIO DIGITALE TOSCANA S.c.a r.l., RADIO DIGITALE VENETO S.c.a r.l., SPACE DAB S.c.a r.l., TOSCANA DAB S.c.a r.l., VENETO DAB S.c.a r.l.
9. EURODAB ITALIA S.c.a r.l.<sup>1</sup>, DAB ITALIA S.c.p.a.<sup>1</sup> (contributo congiunto)
10. MCL AVVOCATI ASSOCIATI
11. PERSIDERA S.p.A.
12. PREMIATA DITTA BORGHINI & STOCCHETTI DI TORINO S.r.l.<sup>1</sup>
13. RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A
14. TELECENTRO S.r.l.
15. TRLDAB S.c.a r.l.

---

<sup>1</sup> Soggetto sentito anche in audizione su specifica istanza.